

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-1097 del 02/03/2018
Oggetto	Art. 272 comma 3 del D.lgs. 152/06 e s.m.i. e DGR 2236/09 e s.m.i. Diniego alla adesione alla autorizzazione di carattere generale alle emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di "verniciatura di oggetti vari in metalli, vetro e plastica con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg/g". F.LLI BANDINI S.N.C. di Bandini Alexander e Marco avente sede legale e stabilimento in Comune di Forlì (FC), via Quarantola n. 70/A.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-1152 del 02/03/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	ROBERTO CIMATTI

Questo giorno due MARZO 2018 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

**OGGETTO:** Art. 272 comma 3 del D.lgs. 152/06 e s.m.i. e DGR 2236/09 e s.m.i.

**Diniego alla adesione alla autorizzazione di carattere generale** alle emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di *“verniciatura di oggetti vari in metalli, vetro e plastica con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg/g”*. **F.LLI BANDINI S.N.C. di Bandini Alexander e Marco** avente sede legale e stabilimento in **Comune di Forlì (FC), via Quarantola n. 70/A**.

## IL DIRIGENTE

**Vista** l'istruttoria del Responsabile del procedimento di seguito riportata;

**Viste** le seguenti norme settoriali in materia di emissioni in atmosfera:

- D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., Parte Quinta;
- D.G.R. n. 960/99;
- D.G.R. n. 2236/09 e smi la Regione Emilia-Romagna ha adottato, ai sensi dell'art. 272 comma 2 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., apposite autorizzazioni di carattere generale per gli stabilimenti in cui sono presenti esclusivamente gli impianti e le attività ricompresi all'Allegato 1B *“Elenco impianti e attività in deroga di cui all'art. 272 comma 2 del D.Lgs. 152/06”* alla D.G.R. 2236/09 e s.m.i.;

**Vista** la L.R. 30 luglio 2015 n. 13 *“Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”*;

**Vista** la delibera di Giunta Regionale n. 2173 del 21 dicembre 2015 *“Approvazione assetto organizzativo generale dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione l'Ambiente e l'Energia di cui alla L.R. n. 13/2015”*;

**Vista** la Delibera di Giunta Regionale n. 1795 del 31 ottobre 2016 *“Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2005. Sostituzione della Direttiva approvata con DGR 2170/2015”*;

### **Premesso:**

- che la D.G.R. 2236/09 e s.m.i. stabilisce, per ciascuna singola categoria di cui all'Allegato 1B, i valori limite di emissione, le prescrizioni, anche inerenti le condizioni di costruzione o di esercizio e i combustibili utilizzati, i tempi di adeguamento, i metodi di campionamento e di analisi e la periodicità dei controlli;
- che l'autorizzazione di carattere generale adottata dalla Regione Emilia-Romagna prevede al punto C.6 dell'Allegato 3A alla D.G.R. 2236/09 e smi che *“L'autorità competente si riserva, nel caso di criticità sanitarie e/o ambientali accertate, di prescrivere l'installazione di idonei impianti di abbattimento e/o l'adozione di opportune soluzioni tecnico-gestionali anche nel corso di validità dell'autorizzazione”*;
- che al punto 3. lettera D. dell'Allegato 3A alla DGR 2236/09 e s.m.i. si precisa che *“l'autorità competente può, con proprio provvedimento, negare l'adesione nel caso in cui non siano rispettati i requisiti previsti dall'autorizzazione generale o in presenza di particolari situazioni di rischio sanitario o di zone che richiedono una particolare tutela ambientale”*;

### **Considerato:**

- che in data 22/09/2017 la ditta **F.LLI BANDINI S.N.C. di Bandini Alexander e Marco** ha presentato al SUAP del Comune di Forlì (Prot. n. 79258/2017) la domanda di adesione all'autorizzazione di carattere generale ai sensi dell'art. 272 del D.Lgs 152/06 smi, successivamente ricevuta da questa Arpa e Struttura Autorizzazioni e Concessioni della

Provincia di Forlì-Cesena in data 22/09/2017 con PGFC/2017/14008, per le emissioni in atmosfera derivanti dalla attività ricompresa nell'Allegato 1B “*Elenco impianti e attività in deroga di cui all’art 272 comma 2 del D.Lgs. 152/06*” alla DGR 2236/09 e s.m.i., punto 7 “*Verniciatura di oggetti vari in metalli, vetro e plastica con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg/g*”, da svolgere negli impianti ubicati in **Comune di Forlì (FC), via Quarnatola n. 70/A;**

- che i limiti e le prescrizioni specifici per tale attività sono stabiliti dall'autorizzazione di carattere generale alle emissioni in atmosfera nell'Allegato 4.7 alla D.G.R. 2236/09 e s.m.i.;

**Dato atto** che Arpae S.A.C. di Forlì-Cesena ha inviato con nota PGFC/2017/14618 del 04/10/2017, ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90 e s.m.i., la comunicazione di avvio del procedimento amministrativo per valutare il rispetto dei requisiti previsti dall'autorizzazione di carattere generale, adottata con D.G.R. 2236/09 e s.m.i., e l'eventuale presenza di particolari situazioni di rischio sanitario o di zone che richiedono una particolare tutela ambientale, come previsto dall'art. 272 co. 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e dal punto 3 della lettera D dell'Allegato 3A della D.G.R. 2236/09 e s.m.i.;

**Tenuto conto** che Arpae S.A.C. di Forlì-Cesena ha ricevuto, in data 03/10/2017 protocollo PGFC/2017/14488, una lettera da parte della Sig.ra Laghi Lorena, a nome anche degli altri residenti di via Quarantola n. 74 e 68 e di via Pasqui n. 9, nella quale si lamenta la vicinanza delle proprie finestre dal punto di sbocco del camino della cabina di verniciatura oggetto della domanda di adesione all'autorizzazione di carattere generale presentata da F.LLI BANDINI S.N.C. di Bandini Alexander e Marco;

**Dato atto** che, a seguito della segnalazione di cui sopra, Arpae S.A.C. con nota del 10/10/2017 PGFC/2017/14980 ha ritenuto opportuno richiedere al Servizio Pianificazione Urbanistica e Sviluppo Economico del Comune di Forlì una valutazione sulla compatibilità urbanistico-edilizia dell'attività in oggetto e con nota del 10/10/2017 (PGFC/2017/14981) richiedere valutazioni e indicazioni in merito a idonee prescrizioni da impartire nel caso che si ravvisino criticità sanitarie e/o ambientali relativamente all'attività in oggetto per quanto di rispettiva competenza al Comune di Forlì – Servizio Ambiente, all'AUSL della Romagna – Dipartimento di Sanità Pubblica e all'Arpae – Servizio Territoriale di Forlì;

**Preso atto** che il Servizio Urbanistica del Comune di Forlì con nota del 21/12/2017 protocollo PGFC/2017/19001 ha attestato “*la conformità urbanistica del sito proposto (catastralmente individuato al foglio 219, particella 309) per l'insediamento dell'attività svolta dalla richiedente*”;

**Tenuto conto** che con nota del 20/12/2017 protocollo PGFC/2017/18745 l'AUSL della Romagna – Dipartimento di Sanità Pubblica ha inviato le seguenti valutazioni ed indicazioni:

“*Vista la tipologia di lavorazioni che si intendono eseguire e vista la vicinanza fra il punto di emissione dei fumi e il vicinato si ritiene di esprimere parere favorevole a condizione che:*

- a) il punto di emissione sia provvisto di un sistema di filtrazione come può essere suggerito da Arpae;*
- b) il punto di emissione dei fumi sia ad una distanza superiore a 10 metri dal vicinato.*

*Si rammenta che in un sopralluogo eseguito dai nostri tecnici in data 14/11/2017 è stato verificato che il tubo di esalazione è all'altezza delle finestre dell'abitazione adiacente. Quindi il punto di emissione o viene prolungato in altezza o si porta verso la parete dell'abitazione confinante e supera il colmo del tetto.”;*

**Tenuto inoltre conto** che con nota del 27/12/2017 protocollo PGFC/2017/19257 Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena ha inviato il parere richiesto che contiene le seguenti valutazioni ed indicazioni:

“*...Visti i risultati dei controlli, preso atto di quanto riportato nelle segnalazioni pervenute da parte dei cittadini, si ritiene che la ridotta altezza del camino di emissione possa essere motivo di criticità, anche in rapporto alla elevata densità abitativa della zona limitatamente all'attività di*

verniciatura che, comunque, è da considerarsi di durata breve in considerazione dei quantitativi di vernice impiegata.

*Ferme restando eventuali diverse valutazioni dell'Asl, circa la compatibilità di tali attività si ritiene l'opportunità di prescrivere un innalzamento del condotto di scarico delle emissioni o l'adozione di un sistema di filtrazione delle stesse per mezzo di filtri a carbone attivo. ...”;*

**Considerato** che, sulla base dei pareri di AUSL e Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena sopra riportati, si è in presenza di una criticità ambientale e sanitaria in rapporto alla elevata densità abitativa della zona e alla vicinanza tra il punto di emissione della cabina di verniciatura e il vicinato e che tale criticità può essere superata prevedendo **l'innalzamento del camino** in modo che la bocca del camino risulti più alta di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti e a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di 10 metri e anche dotando tale emissione di **un idoneo filtro a carboni attivi** per l'abbattimento dei “Composti organici volatili”, oltre al sistema di abbattimento delle “Polveri totali” già previsto come requisito minimo dall'Allegato 4.7 alla DGR 2236/09 e smi;

**Dato atto** che con nota inviata via PEC in data 27/12/2017 con PGFC/2017/19269 è stato comunicato alla Ditta il preavviso di diniego ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/90 in cui si evidenziavano il motivi ostativi all'accoglimento della domanda di adesione alla autorizzazione di carattere generale, di seguito riportati:

- *La presenza di una criticità ambientale e sanitaria in rapporto alla elevata densità abitativa della zona e alla vicinanza tra il punto di emissione e il vicinato, come evidenziato nei pareri di AUSL e Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena sopra riportati, non rende accoglibile la domanda di adesione presentata. Tali motivi ostativi possono essere superati modificando il progetto prevedendo **l'innalzamento del camino** in modo che la bocca del camino risulti più alta di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti e a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di 10 metri e anche dotando tale emissione di **un idoneo filtro a carboni attivi** per l'abbattimento dei “Composti organici volatili”, oltre al sistema di abbattimento delle “Polveri totali” già previsto come requisito minimo dall'Allegato 4.7 alla DGR 2236/09 e smi.*

**Considerato** che la Ditta ha presentato per iscritto le proprie osservazioni in merito alla comunicazione di preavviso di diniego di cui sopra, al SUAP del Comune di Forlì in data 08/01/2018, ricevute da Arpae S.A.C. in data 09/01/2018 PGFC/2018/286, nelle quali ha comunicato di aver individuato alcune soluzioni impiantistiche per superare i motivi ostativi sopra riportati ed ha evidenziato che sono necessari tempi tecnici per poterne verificare la fattibilità e potersi adeguare;

**Dato atto** che i termini del procedimento si sono interrotti con la comunicazione del preavviso di diniego del 27/12/2017 e sono iniziati nuovamente a decorrere dal 08/01/2018, data di presentazione delle osservazioni;

**Tenuto conto** che entro i 45 giorni successivi alla data di presentazione delle osservazioni la Ditta non ha provveduto ad aggiornare la documentazione allegata alla domanda di adesione all'autorizzazione di carattere generale modificando il progetto degli impianti e che pertanto a tutt'oggi la documentazione tecnica allegata alla domanda di adesione evidenzia l'assenza di un filtro a carboni attivi e una posizione ed una altezza del punto di emissione pari a 5,77 metri che non consentono di superare i motivi ostativi sopra evidenziati;

**Ritenuto** che la presenza di una criticità ambientale e sanitaria, in rapporto alla elevata densità abitativa della zona e alla vicinanza tra il punto di emissione e il vicinato, sopra evidenziata, non consente di accogliere l'adesione alla autorizzazione di carattere generale, di cui alla D.G.R. 2236/09 e smi, richiesta dalla F.LLI BANDINI S.N.C. di Bandini Alexander e Marco, in data 22/09/2017;

**Ritenuto** pertanto necessario procedere, per le motivazioni sopra descritte, ai sensi di quanto previsto al punto 3. lettera D. dell'Allegato 3A alla DGR 2236/09 e s.m.i. e dall'art. 272 co. 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., al diniego della richiesta di adesione alla autorizzazione di carattere generale presentata dalla

F.LLI BANDINI S.N.C. di Bandini Alexander e Marco, per lo stabilimento in Comune di Forlì (FC), via Quarantola n. 70/A;

**Vista** la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2015-99 recante “*Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpa e a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015*”;

**Vista** la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2015-99 recante “*Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpa e a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015*”;

**Vista** la Deliberazione del Direttore Generale n.118/2017 con la quale si è disposto che i Responsabili delle Strutture Autorizzazioni e Concessioni procedano -nelle more della ridefinizione organizzativa dell'Agenzia- alla proroga degli incarichi di Posizione Organizzativa elencati nell'allegato b) alla medesima deliberazione sino al 31/12/2018;

**Vista** la Determinazione del Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena n. DET-2017/1020 con la quale sono stati prorogati fino al 31/12/2018 gli incarichi di Posizione Organizzativa della suddetta struttura di Arpa;

**Dato atto** che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

**Vista** la proposta del provvedimento resa dal Responsabile del Procedimento Dott. Cristian Silvestroni e dal Responsabile della P.O. Rifiuti – Aria Elmo Ricci, acquisita in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

## **DETERMINA**

**di diniegare l'adesione alla autorizzazione di carattere generale** richiesta dalla F.LLI BANDINI S.N.C. di Bandini Alexander e Marco, avente sede legale in Comune di Forlì (FC), via Quarantola n. 70/A, ai sensi dell'art. 272 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **con istanza** presentata al SUAP del Comune di Forlì **in data 22/09/2017** (assunta al PGFC/2017/14008 del 22/09/2017), per **l'attività** di cui al punto 7. “*Verniciatura di oggetti vari in metalli, vetro e plastica con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg/g*” dell'Allegato 1B alla D.G.R. 2236/09 e s.m.i., da svolgere presso gli **impianti in Comune di Forlì (FC), via Quarantola n. 70/A**, per le motivazioni riportate in premessa narrativa che si intendono integralmente richiamate e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

**di dare atto** che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90 e s.m.i.;

**di dare atto** altresì che nella proposta del provvedimento acquisita in atti, resa dal Responsabile del Procedimento Dott. Cristian Silvestroni e dal Responsabile della P.O. Rifiuti – Aria Dott. Elmo Ricci, si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge 241/90.

Sono fatti salvi i diritti di terzi ai sensi di legge.

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 o 120 giorni dal ricevimento dello stesso.

Il presente provvedimento viene trasmesso alla Ditta interessata, e inviato in copia all'Arpae Servizio Territoriale di Forlì, all'Azienda USL della Romagna -Sede di Forlì e al Comune di Forlì per il seguito di rispettiva competenza.

Il Dirigente Responsabile  
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni  
di Forlì-Cesena  
(Arch. Roberto Cimatti)

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**